

CIRCOLARE 17 dicembre 2014.

**Corresponsione incentivi ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Leg.vo n. 163/2006. Disposizioni per il periodo transitorio.**

ALLE STAZIONI APPALTANTI DEL  
TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AI SERVIZI CENTRALI DEL D.R.T.

AI SERVIZI PROVINCIALI DEL GENIO CIVILE

AGLI U.RE.G.A.

e p.c. ALL'ASSESSORE REGIONALE PER LE  
INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ  
UFFICIO DI GABINETTO

Come noto, con l'art. 13 della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, sono stati abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice dei contratti, mentre con l'art. 13-bis sono state riscritte le modalità di accantonamento e gestione del fondo per la progettazione con l'inserimento dei commi da 7-bis a 7-quinquies all'art. 93 del succitato codice.

Nelle more della definizione delle modalità e dei criteri per la gestione di detto fondo, con il regolamento che è in fase di elaborazione e che dovrà essere adottato dall'Amministrazione previa contrattazione decentrata integrativa, con nota prot. n. 44271/DRT del 17 settembre 2014, sono state fornite alcune indicazioni sulle procedure per il conferimento, al personale in servizio presso questo Dipartimento, degli incarichi di tipo professionale, attinenti alle attività di responsabile unico del procedimento, di progettista, di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza.

Con la presente si intende definire la problematica inerente i termini per la corresponsione residua degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, atteso che l'ultimo capoverso del comma 7-ter del suddetto art. 93, prevede esplicitamente che lo stesso non vada applicato al suddetto personale.

Un utile e condivisibile riferimento per la trattazione della questione si ricava dalle indicazioni contenute nel parere 13 novembre 2014 n. 300 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, che riprende e amplia i primi suggerimenti della deliberazione della sezione Emilia Romagna della magistratura contabile, parere 19 settembre 2010, n. 183.

La suddetta sezione di controllo della Lombardia, nel merito si pronuncia come segue.

“Come più volte messo in evidenza dalla Sezione (cfr da ultimo del. 1 ottobre 2014, n. 246), il c.d. incentivo alla progettazione (denominazione risalente all'art. 18 dell'abrogata legge n. 109/1994), in costanza del previgente art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, oggetto di costante attenzione da parte della Corte dei conti (cfr, fra le altre, sezione autonomie n. 16/2009, sezione Veneto n. 337/2011/PAR, sezione Piemonte n. 290/2012/PAR, sezione Lombardia n. 57/2012/PAR, n. 259/2012/PAR, n. 425/2012/PAR e n. 453/2012/PAR) costituiva eccezione al principio di onnicomprensività della retribuzione, finalizzato ad incentivare il ricorso alle professionalità interne dell'Ente.

A fronte di un'abrogazione secca dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici, in materia di incentivi per la progettazione, disposta dall'art. 13 del decreto legge, l'art. 13 bis, introdotto in sede di conversione, ha previsto l'istituzione, a carico delle stazioni appal-

tanti e per le finalità descritte, di un fondo per la progettazione e l'innovazione, destinato alle risorse umane e strumentali necessarie per tali finalità. In particolare, in base alle conferenti disposizioni, le amministrazioni pubbliche destineranno a un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, secondo modalità determinate da un regolamento adottato dall'amministrazione.

Sempre tale regolamento dovrà definire i criteri di riparto di tali somme, ferme restando le ripartizioni direttamente disposte dall'atto normativo.

Di conseguenza (del. n. 246 cit.) a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 114/2014, di conversione del d.l. n. 90/2014, i comuni, come tutte le altre pubbliche amministrazioni, dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, incaricato di attività tecniche nell'ambito del procedimento di aggiudicazione ed esecuzione di un'opera pubblica, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisca la percentuale massima destinata a tali compensi (comma 7 bis) e un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione (comma 7 ter).

Entrambi dovranno adeguarsi alle novità normative, fra le quali spicca l'esclusione, fra i soggetti beneficiari dell'incentivo, del personale con qualifica dirigenziale (comma 7 ter, ultimo periodo).

Sul punto si veda del. Emilia Romagna, del 19 settembre 2014, n. 183, secondo cui, fino all'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, possono trovare applicazione le previgenti disposizioni (la novella costituisce disposizione non applicabile retroattivamente, non essendo norma di interpretazione autentica).

Punto essenziale ... è invece la questione della cesura applicativa tra la vecchia e la nuova normativa; vale a dire, in sintesi, se essa trovi applicazione con riferimento alle sole attività successive o anche a quelle precedenti, ma non remunerate all'atto dell'entrata in vigore del decreto.”

..... *Omissis*

“Al di là di tale considerazione di carattere generale, tuttavia, è possibile ricavare una soluzione interpretativa al quesito posto dalla deliberazione della sez. autonomie, 8 maggio 2009, 7/SEZAUT/2009/QMIG, che, affrontando altra precedente riformulazione dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici (in relazione alla riduzione introdotta dall'art. 18, comma 4 sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha novellato l'art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con un comma 7 bis) ha precisato che dal compimento dell'attività nasce il diritto al compenso, intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva.”

..... *Omissis*

“Ciò perché, ai fini della nascita del diritto quello che rileva è il compimento effettivo dell'attività; dovendosi, anzi, tenere conto, per questo specifico aspetto, che per le prestazioni di durata, cioè quelle che non si esauriscono in una puntuale attività, ma si svolgono lungo un certo arco di tempo, dovrà considerarsi la frazione temporale di attività compiuta”: con la conseguenza che “il “quantum” del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non

possa essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l'entità della somma da ripartire.

A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riferimento al terzo quesito" (cioè: se il limite degli incentivi che possono essere corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, pari al 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, operi anche con riferimento a prestazioni, sia concluse che in corso, rese anteriormente alla vigenza delle norme sopravvenute ma non liquidate) "in considerazione del dato che la norma effettua un chiaro riferimento al momento della corresponsione e che non condiziona la possibilità di erogare l'incentivo, ma si limita a determinarne (per relationem rispetto al trattamento economico fruito) l'ammontare massimo.

In conclusione, l'ente, rimanendo per il resto libero nell'esercizio della propria attività discrezionale, nel periodo transitorio dovrà fare riferimento, quanto ai presupposti e ai beneficiari dell'incentivo, alla previgente disciplina mentre, per quel che concerne l'ammontare complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficia-

rio, al limite inderogabile fissato dalla norma con riferimento al trattamento economico spettante al momento dell'erogazione."

Si ritiene che le indicazioni di cui sopra siano integralmente condivisibili ed applicabili, nel territorio della Regione siciliana, da parte degli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011, con la precisazione che, ove i regolamenti interni non dovessero prevedere la graduazione delle attività svolte precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 114/2014 (19 agosto 2014), si possa fare riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito istituzionale della Regione e nel sito istituzionale di questo Dipartimento regionale tecnico.

*Il dirigente generale  
del dipartimento regionale tecnico: BELLOMO*

**(2015.3.149)090**